

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
Provincia di Milano

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DELLA FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2026

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Istituzione e finalità

Art. 3 - Attività dell'Ispettore Ambientale Comunale

Art. 4 - Soggetti abilitati e qualifica giuridica

Art. 5 - Requisiti per la nomina

Art. 6 - Corso di formazione ed esami per Ispettore Ambientale Comunale

Art. 7 - Nomina e durata

Art. 8 - Sospensione e revoca

Art. 9 - Inquadramento del servizio

Art. 10 - Copertura assicurativa

Art. 11 - Tessera di riconoscimento

Art. 12- Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'organizzazione e le modalità operative della figura dell'Ispettore Ambientale Comunale.

Art. 2 - Istituzione e finalità

In applicazione del D.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), è istituita la figura dell'Ispettore Ambientale Comunale, con finalità prioritarie di prevenzione, vigilanza e controllo del corretto conferimento, gestione e raccolta dei rifiuti da parte dell'utenza.

L'Ispettore Ambientale garantisce l'osservanza delle norme dei Regolamenti comunali vigenti in materia di Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.), ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006, nonché delle relative ordinanze sindacali e delle normative nazionali di competenza comunale.

Tale figura espleta il servizio di vigilanza sulle modalità di conferimento dei rifiuti, constatando e riferendo agli organi competenti le eventuali violazioni.

Concorre, altresì, alla tutela del suolo, del paesaggio e del decoro urbano.

Per i soggetti diversi dai dipendenti comunali o della società affidataria del servizio di igiene urbana, l'attività è prestata in forma di servizio volontario non retribuito, ai sensi della L. 266/1991.

Tale servizio non configura alcun rapporto di lavoro, fatto salvo il rimborso spese forfettario stabilito dalla Giunta Comunale in sede di convenzione.

I rimborsi spese eventualmente riconosciuti devono essere limitati alle spese effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto della normativa vigente in materia di volontariato, escludendo qualsiasi forma di compenso.

Art. 3 - Attività dell'Ispettore Ambientale Comunale

L'attività è organizzata dal Comune per il tramite del Comando di Polizia Locale, che può avvalersi del supporto del gestore del servizio rifiuti e di organizzazioni di volontariato.

Essa si sostanzia in:

- informazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
- vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Locale e con il coordinamento della stessa, delle violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio.

L'attività degli Ispettori Ambientali è estesa esclusivamente all'intero territorio comunale.

Art. 4 - Soggetti abilitati e qualifica giuridica

Ferma restando la competenza della Polizia Locale e delle Forze di Polizia dello Stato circa le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale con decreto monocratico il Sindaco può abilitare all'accertamento delle violazioni di norme nazionali in materia ambientale per cui ha potestà sanzionatoria, regolamenti ed ordinanze comunali altri soggetti per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge:

- dipendenti comunali (diversi dagli operatori di Polizia Locale);
- soggetti nominati con decreto sindacale;
- dipendenti delle società appaltatrici del servizio di gestione, raccolta e smaltimento R.S.U..

La qualifica di pubblico ufficiale può essere riconosciuta esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente e in relazione alle specifiche funzioni effettivamente attribuite con il provvedimento di nomina, fermo restando che i soggetti volontari non esercitano poteri autoritativi autonomi.

Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 5 - Requisiti per la nomina

Per la nomina a Ispettore Ambientale sono richiesti i seguenti requisiti:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- Assenza di sanzioni amministrative per violazioni in materia ambientale, venatoria, ittica o di tutela del patrimonio;
- Assenza di condanne penali, anche non definitive;

- Idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività;
- Adeguata conoscenza del territorio comunale.

Non sono previsti limiti massimi di età, salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di idoneità fisica.

Costituisce titolo preferenziale il possesso di competenze o esperienze in ambito ambientale, giuridico o amministrativo.

Art. 6 - Corso di formazione ed esami per Ispettore Ambientale Comunale

L'Amministrazione Comunale organizza i corsi di formazione per gli aspiranti Ispettori Ambientali Comunali. Il corso di formazione è tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa.

Il Comando di Polizia Locale cura l'intero procedimento, compresa la indizione del bando di selezione, l'organizzazione e la docenza per il corso di formazione e la presidenza della Commissione di valutazione finale.

Il Corso di formazione, secondo le modalità e i contenuti stabiliti nell'apposito Regolamento organizzativo di competenza della Giunta Comunale e nei termini fissati con determinazione del Comandante della Polizia Locale, verterà principalmente su:

- figura e compiti dell'Ispettore Ambientale Comunale;
- normativa in materia ambientale, regionale e statale, in particolare del vigente T.U.A. (Testo Unico Ambientale);
- Regolamenti e Ordinanze Comunali in materia ambientale;
- Illeciti amministrativi e reati in materia ambientale;
- procedimento sanzionatorio amministrativo.

Con provvedimento determinativo del Comandante della Polizia Locale viene altresì nominata la Commissione di valutazione finale.

Sono esentati dal frequentare il corso di formazione tutti coloro che ne hanno frequentato uno identico o affine presso altra Pubblica Amministrazione.

Art. 7 - Nomina e durata

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali Comunali, con proprio decreto, tra i candidati reputati idonei così come meglio specificato all'articolo 5 del presente Regolamento.

Con il provvedimento di nomina il Sindaco attribuisce altresì l'incarico di Ispettore Ambientale Comunale.

La nomina a Ispettore Ambientale Comunale ha durata massima quinquennale e può essere rinnovata, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui all'art. 5.

Art. 8 - Sospensione e Revoca

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale e Forze di Polizia dello Stato), segnalano al Sindaco eventuali irregolarità commesse dall'Ispettore nell'esercizio delle funzioni; di tali segnalazioni si tiene conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico.

L'eventuale segnalazione di violazioni dei doveri, effettuati i dovuti accertamenti, comporta una sospensione dall'attività per un periodo non superiore a mesi sei.

In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, il Comandante della Polizia Locale propone al Sindaco la revoca definitiva della nomina.

La revoca della nomina può essere proposta per gravi motivi o anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

In qualunque momento, ogni Ispettore Ambientale Comunale che presti in qualità di volontario (e non di dipendente) la propria attività può rassegnare le dimissioni, a condizione che ne dia preavviso al Comandante della Polizia Locale ed al Sindaco.

Il Sindaco dispone la sospensione o la revoca con decreto.

Art. 9 - Inquadramento del servizio

L'attività svolta dagli Ispettori Ambientali è considerata, a ogni effetto, parte integrante del processo di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune.

Art. 10 - Copertura assicurativa

Il Comune stipula idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi nei confronti degli Ispettori Ambientali Comunali ove essi siano dipendenti comunali o prestanti attività di servizio

volontario, salvo appartenere ad associazioni di volontariato per i quali è in essere una polizza assicurativa stipulata dalla stessa associazione.

Art. 11 - Tessera di riconoscimento

Nello svolgimento del servizio, l'Ispettore Ambientale ha l'obbligo di esibire l'apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 12 - Monitoraggio e rendicontazione

Il Comando di Polizia Locale presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività degli Ispettori Ambientali Comunali contenente:

- numero di interventi e controlli effettuati;
- numero di segnalazioni e accertamenti;
- esiti dei procedimenti sanzionatori;
- eventuali criticità riscontrate.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dalla pubblicazione integrale all'Albo Pretorio del Comune successivamente all'efficacia della deliberazione di approvazione.